



Direzione Centrale delle Prestazioni □

Roma, 22-10-2007

Messaggio n. 25499

OGGETTO: ||notifica dei contratti di mutuo contro cessione di quote di retribuzione e di T.F.R stipulati da lavoratori per i quali le quote di T.F.R. maturate dal 1° gennaio 2007 devono essere conferite al Fondo di Tesoreria ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |||

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE

OGGETTO: notifica dei contratti di mutuo contro cessione di quote di retribuzione e di T.F.R stipulati da lavoratori per i quali le quote di T.F.R. maturate dal 1° gennaio 2007 devono essere conferite al Fondo di Tesoreria ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Alle sedi territoriali e alla Direzione Generale dell'Istituto sono pervenute copie dei contratti in oggetto trasmesse da società finanziarie cessionarie di quote di retribuzione e di T.F.R. al fine di vincolare, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n.

180 del 1950, le somme spettanti al lavoratore a titolo di T.F.R all'estinzione del debito residuo al momento della cessazione dell'attività lavorativa.

A tal proposito si fa presente che il decreto ministeriale 30 gennaio 2007 con il quale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 755 e 756 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2 prevede che "Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo."

Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 sono state indicate, tra l'altro, le modalità con le quali il datore di lavoro può congruagliare i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria con le quote di TFR erogate per conto del medesimo Fondo.

Pertanto, la notifica di atti finalizzata a vincolare il TFR all'estinzione di contratti di mutuo, deve essere effettuata al datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria.

Il datore di lavoro resta altresì unico destinatario della comunicazione di cui all'articolo 61, ultimo comma, del DPR n. 895 del 1950 avente ad oggetto l'indicazione della somma da trattenere sul TFR complessivamente maturato alla data di cessazione dell'attività lavorativa, fino alla concorrenza del residuo debito per la cessione.